

REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomina originaria della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato osservazioni scritte per comunicare il loro punto di vista sulle risultanze.

- (4) Le osservazioni presentate dalle parti per iscritto e oralmente sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate per tener conto di tali elementi.
- (5) A causa della complessità della procedura e in particolare dell'esigenza di verificare accuratamente i dati e le numerose argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato « regolamento di base »).

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2054/91⁽²⁾ (in seguito denominato « il regolamento provvisorio ») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomina (in seguito denominata « DHS ») originaria della Repubblica popolare cinese. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3090/91⁽³⁾, ha prorogato tale dazio per un periodo massimo di due mesi.
- (2) La Commissione non ha istituito misure nei confronti del Giappone, poiché è stato accertato che le importazioni giapponesi oggetto di dumping non hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria. La procedura relativa al Giappone è stata pertanto chiusa con una decisione della Commissione.

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori cinesi e i ricorrenti hanno

C. DUMPING

a) Valore normale

- (6) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale, in linea di massima, è stato stabilito con gli stessi metodi utilizzati per le risultanze provvisorie.
- (7) Come risulta dai punti da 10 a 15 del regolamento provvisorio, il valore normale relativo agli esportatori cinesi è stato determinato in base al valore normale costruito in Giappone.
- (8) Al di fuori della Comunità, la DHS è prodotta unicamente in due paesi, ovvero nella Repubblica popolare cinese e in Giappone, dove esiste una situazione di mercato particolare. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in maniera appropriata ed equa in base ai prezzi oppure al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, aggiungendo al costo di produzione un ragionevole margine di profitto. Come risulta dai punti da 11 a 15 del regolamento provvisorio, i

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 24. 10. 1991, pag. 1.